

VERBALE DI ACCORDO

In data 17 ottobre 2013 si sono incontrati in Roma le Società Snam S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., Italgas S.p.A., Stogit S.p.A., Napoletanagas S.p.A. e GNL Italia S.p.A. con le Segreterie Nazionali FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILTEC/UIL.

Le Parti si sono incontrate a valle del confronto che ha portato alla sottoscrizione del nuovo Protocollo di Relazioni Industriali per le Società del Gruppo Snam per dar seguito, nell'ottica partecipativa ben definita in quel documento, ad una verifica congiunta dei temi che con maggior urgenza richiedono di essere affrontati per il miglior consolidamento delle posizioni del Gruppo sul mercato.

Il processo di integrazione, riorganizzazione e consolidamento del Gruppo, finalizzato a cogliere le sinergie strutturali possibili nonché gli obiettivi di efficienza, su tutta la filiera delle attività regolate del business del gas, che è stato avviato in questi anni e che è in corso di completamento attraverso i diversi accordi sottoscritti dal 2009 ad oggi, dovrà trovare compimento con tempi determinati per le tematiche ancora oggetto di confronto.

Di fondamentale importanza sono stati gli accordi Italgas sulla riorganizzazione OPER, Snam Rete Gas sulla riorganizzazione territoriale, Stogit sul processo di implementazione Stoccaggi e internalizzazione dell'attività di manutenzione, caratterizzati tra l'altro da una specifica attenzione alla tutela occupazionale ed alle professionalità espresse dai lavoratori coinvolti nel cambiamento.

Tale processo, significativamente finalizzato anche al miglioramento del mix quali/quantitativo, comporta la necessità di operare in coerenza con le esigenze tecnico-organizzative attraverso gli strumenti di seguito indicati, sui quali le Parti concordano:

- L'applicazione delle leve formative che si riterranno opportune e necessarie in ottica di sviluppo delle professionalità e attraverso un piano di inserimenti da realizzarsi nel triennio
- Esodi incentivati, anche per i lavoratori in possesso dei requisiti minimi previsti dalle vigenti leggi per accedere alle diverse forme di pensionamento;
- Mobilità geografica, finalizzata al bilanciamento e all'armonizzazione degli strumenti gestionali. Trasferimenti di risorse in caso di significativi cambiamenti organizzativi/mutamento scenari di business, previo confronto tra le Parti;
- Iniziative di riorientamento professionale finalizzato alla reimpiegabilità nell'ambito del Gruppo Snam;
- Mobilità ex L. 223/1991 e s.m.i.
- Legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 4 "Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro" e s.m.i.

Handwritten signatures and notes on the bottom left of the page.

Handwritten signatures and notes on the bottom right of the page.

- Verifica di attuali e ulteriori strumenti che dovessero essere previsti dal legislatore.

Le Parti si danno atto che il numero massimo di collocamenti in mobilità ex artt. 4 e 24 L. 223/91 per Snam e Società Controllate non supererà complessivamente le 300 unità. L'Azienda si attiverà per attuare il percorso specifico previsto dalla legislazione vigente.

Nel caso si rendesse necessario applicare la clausola di salvaguardia, l'Azienda maggiorerà quanto erogato come incentivo all'esodo, e sempre a medesimo titolo:

- Di un importo pari all'eventuale differenza tra l'incentivo percepito al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e il nuovo importo di incentivo aggiuntivo ricalcolato secondo criteri di proporzionalità tenendo presente il nuovo termine di decorrenza del trattamento pensionistico;
- Di un importo pari all'ultima indennità di mobilità percepita, per tutto il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico prevista nel citato verbale di risoluzione e il nuovo termine di decorrenza del trattamento pensionistico;
- Di un ulteriore importo pari alla contribuzione volontaria i cui versamenti avverranno in coerenza con le modalità precedenti, nell'esclusiva ipotesi che alla data di raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro si rendano necessari ulteriori versamenti contributivi per la maturazione dei requisiti minimi di pensione.

Gli importi sopra descritti verranno corrisposti nel momento in cui sarebbe dovuto decorrere il trattamento pensionistico.

Nell'ambito del suddetto percorso e con riferimento alla più volte citata necessità di migliorare il mix quali/quantitativo delle risorse umane in ambito di Gruppo, l'Azienda procederà all'inserimento di n. 150 risorse nell'arco del triennio in funzione del completamento delle uscite previste nel presente accordo.

L'Azienda, nell'arco del triennio di cui sopra e con decorrenza 1 gennaio 2014, procederà al progressivo inserimento delle risorse con contratto di somministrazione a tempo determinato e con contratto a tempo determinato in essere alla suddetta data, ad esclusione dei contratti relativi ad attività di cantiere e commessa.

Le Parti concordano di costituire un comitato di verifica e di controllo, composto dalle Segreterie Nazionali supportate da 6 componenti da queste indicati, relativamente a quanto previsto dal presente accordo. Il comitato si riunirà entro il 31 marzo 2014 e successivamente con periodicità quadrimestrale.

Le Parti ribadiscono che in caso di chiusura del Fondo Gas durante il periodo di vigenza della mobilità verrà applicato quanto previsto dall'accordo sindacale dell'11 febbraio 2011.